



COLDIRETTI

CONDIZIONALITÀ: LE REGOLE NAZIONALI

Guida per le Aziende agricole



La guida è stata realizzata con il contributo di **Giovanna Ansovini** del CAA Coldiretti.

Si ringraziano: **Claudia Albani, Emanuela Caponera, Rita Gentili, Marco Peluso e Valeria Sonvico.**

La foto di copertina rappresenta una vista dall'alto di mosaico agricolo collinare.

La presente pubblicazione, a carattere informativo-divulgativo, non sostituisce la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Si segnala altresì che le Regioni con proprie delibere possono definire eventuali deroghe, nei limiti previsti dal decreto, in relazione alle specificità territoriali.

Gli Uffici del CAA Coldiretti sono a Vostra completa disposizione per illustrarVi le nuove regole e le opportunità della Politica Agricola Comune, compresi anche gli impegni della condizionalità.

Sul sito www.caa.coldiretti.it potete trovare l'Ufficio a Voi più vicino.

Finito di stampare nel mese di aprile 2015

CONDIZIONALITÀ: LE REGOLE NAZIONALI

GUIDA PER LE AZIENDE AGRICOLE

SOMMARIO

5	PREMESSA
5	Guida al rispetto della condizionalità
5	Che cos'è la condizionalità
7	Perché la condizionalità
7	Chi è interessato dalla condizionalità
8	Durata degli impegni di condizionalità
9	Esenzione per i piccoli agricoltori
10	L'integrazione con il greening e lo Sviluppo Rurale
11	Quadro normativo
12	Le Differenze della condizionalità prima e dopo la Riforma della PAC
16	PARTE I
16	I Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientale (B.C.A.A.)
22	PARTE II
22	Schede relative ai Criteri di Gestione Obbligatoria e alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
23	ACQUE
23	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
25	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
29	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
30	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
32	SUOLO E STOCK DI CARBONIO
32	Copertura minima del suolo
34	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

37	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo
39	BIODIVERSITÀ
39	Conservazione degli uccelli selvatici AREE Z.P.S.
40	Conservazione degli habitat naturali, seminaturali della flora e della fauna selvatiche AREE S.I.C./Z.S.C.
41	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI
41	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
43	SICUREZZA ALIMENTARE
43	Sicurezza alimentare
47	Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali
48	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
48	Anagrafe zootecnica
49	MALATTIE DEGLI ANIMALI
49	Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
50	PRODOTTI FITOSANITARI
50	Aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari
53	BENESSERE DEGLI ANIMALI
53	Protezione dei vitelli e dei suini
54	Protezione degli animali negli allevamenti
56	PARTE III
56	Mantenimento dei pascoli permanenti
58	PARTE IV
58	Controlli

PREMESSA

Guida al rispetto della condizionalità

La guida sulla condizionalità è stata pensata con l'idea di fornire al lettore uno strumento per conoscere in modo schematico quali sono gli impegni che fanno parte del regime della condizionalità e quali di essi deve rispettare.

Gli adempimenti della condizionalità si interfacciano con diversi settori, quello zootecnico con ad esempio l'identificazione dei capi, la prevenzione delle malattie e il benessere degli animali, quello ambientale con la protezione e la corretta gestione delle risorse idriche, del suolo, della sostanza organica, del mantenimento della biodiversità e del paesaggio, quello relativo alla sicurezza alimentare per ciò che concerne la sanità degli alimenti mediante il divieto di utilizzo di sostanze ormonali sugli animali e il corretto impiego dei prodotti fitosanitari.

Vista la varietà delle discipline trattate, la guida propone delle schede sintetiche all'interno delle quali sono descritti i seguenti aspetti:

- le aziende destinatarie, ovvero la tipologia di azienda che deve rispettare l'impegno;
- l'indicazione degli atti o della norma di riferimento con il titolo e il numero;
- la descrizione degli impegni e dei divieti da rispettare, oltre alle deroghe qualora previste.

Di seguito si forniscono chiarimenti su che cos'è la condizionalità, perché con la Riforma Fischler è stato introdotto il principio della condizionalità, chi deve rispettare gli impegni e chi ne è esentato, la durata degli impegni, l'integrazione della condizionalità con il greening e lo Sviluppo Rurale, il quadro normativo e per finire un confronto tra gli impegni prima e dopo l'applicazione della Riforma del 2013.

Nella parte finale della guida, invece, sono stati approfonditi gli adempimenti relativi al mantenimento dei pascoli permanenti e delineate le modalità di svolgimento dei controlli.

Che cos'è la condizionalità

La condizionalità è stata introdotta con la Riforma Fischler (avviata con il Regolamento CE n. 1782 del 29 settembre del 2003) ed applicata a partire dall'anno 2005. Prima di tale anno l'agricoltore presentava la domanda per il singolo aiuto, ad esempio per i seminativi, per gli

ovini, per le vacche nutrici, per i bovini maschi, ecc. e in ognuna dichiarava il rispetto degli impegni previsti per il relativo contributo comunitario. Dal 2005 invece la domanda per i pagamenti diretti del 1° pilastro è diventata una, ovvero la Domanda unica di pagamento (DUP) e gli impegni, derivanti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per gli ambiti interessati dagli aiuti comunitari, sono stati riuniti in un unico "pacchetto" denominato, appunto, condizionalità.


Con la citata Riforma Fischler gli aiuti comunitari sono stati disaccoppiati e svincolati dall'effettiva produzione mediante l'assegnazione ai beneficiari, da parte di Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), dei diritti all'aiuto. Per poter beneficiare del pagamento, pertanto, il produttore deve dichiarare in domanda la superficie ammissibile posseduta su cui utilizzare i diritti e manifestare l'impegno a rispettare gli adempimenti facenti parte della condizionalità che lo riguardano.

Il termine condizionalità sta a rappresentare la condizione minima da rispettare per il percepimento degli aiuti comunitari e deriva dal fatto che condiziona l'importo degli aiuti comunitari liquidabili.

Gli adempimenti relativi alla condizionalità sono da tempo in vigore all'interno dell'Unione europea e negli stati membri quali l'Italia, ma solamente a partire dal 2005 il rispetto di tali adempimenti è divenuta "condizione" necessaria per percepire gli aiuti diretti. Da questi principi ha origine il termine "CONDIZIONALITÀ".

La disciplina relativa alla condizionalità si compone, come nel passato, di due tipologie di impegni (figura 1), i Criteri di Gestioni Obbligatorie (CGO) che derivano dall'applicazione di regolamenti e direttive comunitarie e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), ovvero le norme, definite a livello nazionale e relative al corretto mantenimento dei terreni, compresi i prati e i pascoli permanenti.

Figura 1 - Impegni che compongono la condizionalità - Fonte nostra elaborazione



I Criteri di Gestione Obbligatorie sono disposizioni contenute in regolamenti e direttive emanati dall'Unione europea dalla fine degli anni '70 ad oggi e che da tempo sono entrati a far parte della normativa nazionale.

Per le BCAA il legislatore comunitario ha fornito gli obiettivi da perseguire: si tratta, infatti, di norme che definiscono impegni minimi, principalmente di carattere agronomico.

Perché la condizionalità

La condizionalità nell'ambito della PAC (Politica Agricola Comune) ha come obiettivi fondamentali la sicurezza alimentare dei consumatori, la tutela dell'ambiente e il benessere degli animali.

Come si avrà modo di approfondire nelle successive schede, gli interessati al rispetto degli impegni e dei divieti della condizionalità sono gli agricoltori e gli allevatori, vale a dire coloro che forniscono gli alimenti per il sostentamento della collettività e contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità.

Di contro la società, in qualità sia di erogatrice delle risorse finanziarie indirizzate al mondo agricolo che di sostegno al reddito degli agricoltori, sia destinataria della materia prima e dei servizi derivanti dall'agricoltura, chiede una maggiore attenzione alla sicurezza alimentare ed alle problematiche ambientali.

Nell'ottica di questo vantaggio reciproco è opportuno ricordare che il 90% della popolazione dell'Unione europea (UE) vive concentrata in una piccola porzione di territorio (circa il 10%) all'interno delle aree urbane, mentre la restante parte della popolazione, di cui fa parte il mondo agricolo, vive e gestisce il 90% del territorio delle aree rurali.

L'Unione europea assegna al comparto agricolo il 38% circa dei fondi stanziati a livello comunitario; come contropartita l'agricoltore deve rispettare gli impegni della condizionalità in risposta alle richieste espresse dalla collettività, la stessa che versa quelle risorse finanziarie che diventano sostegno al reddito degli agricoltori.

In tal senso, la condizionalità concorre ad accrescere il consenso sociale nei confronti della PAC, non solo in ambito comunitario ma mondiale, rendendola più efficace e visibile nel confronto politico e culturale internazionale.

Chi è interessato dalla condizionalità

I soggetti interessati al rispetto degli impegni della condizionalità sono:

- i beneficiari dei pagamenti diretti;

- i beneficiari del pagamento del sostegno alla ristrutturazione, alla riconversione dei vigneti e di quello a favore della vendemmia verde;
- i beneficiari del premio per il sostegno alla forestazione, all'imboschimento e all'allestimento di sistemi agroforestali;
- i beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica, per l'indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua, le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, i pagamenti per il benessere degli animali, il pagamento ai servizi silvo-ambientali e climatici e alla salvaguardia delle foreste.

Durata degli impegni di condizionalità

La durata degli impegni della condizionalità varia a seconda della domanda presentata.

Per la Domanda unica di pagamento e/o le domande di pagamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), gli impegni devono essere rispettati per la durata dell'intero anno civile in cui è stata presentata la domanda.

Se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario, si applicano le riduzioni all'aiuto.

I beneficiari del pagamento del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti devono, invece, rispettare gli impegni per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti citati, mentre i beneficiari del pagamento dei programmi di sostegno per la vendemmia verde devono rispettare gli impegni della condizionalità nell'anno successivo alla riscossione di tale pagamento. Pertanto per tali beneficiari la decurtazione degli aiuti comunitari si applica nel caso in cui si riscontri che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento per la vendemmia verde.

In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, la decurtazione degli aiuti si applica anche se l'inadempienza riscontrata è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile

considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti concessi o da concedere a tale beneficiario.

Infine le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile. Resta fermo l'obbligo di porre in atto le azioni correttive notificate al beneficiario dall'Autorità competente. Gli Organismi Pagatori adottano, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che lo stesso abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive, ove previste, sono notificati al beneficiario.

Esenzione per i piccoli agricoltori

Il Regolamento UE 1306 del 17 dicembre 2013 introduce all'art. 92 una semplificazione in favore di coloro che aderiscono al Regime dei Piccoli agricoltori, sia relativamente agli impegni, sia in particolare alle sanzioni della condizionalità (recepita all'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentare e Forestali n. 180 del 23 gennaio 2015).

Tale semplificazione risponde al principio esposto nel Considerando n. 57 del Regolamento 1306/2013 secondo cui:

“Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della normativa settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire sanzioni in virtù di tale normativa.”

A tal proposito il legislatore ha ritenuto che l'impegno richiesto a tale categoria di soggetti nell'ambito del meccanismo della condizionalità sarebbe stato superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale sistema, in termini di oneri sia amministrativi a carico dell'azienda, sia a carico delle amministrazioni nazionali per lo svolgimento dei controlli.

Tale regime semplificato incontra tuttavia il limite del rispetto della normativa nazionale le cui violazioni potrebbero comunque comportare l'applicazione di sanzioni a prescindere dai regolamenti comunitari.

Ciò vale, per esempio, con riferimento all'abbattimento non autorizzato degli alberi di olivo. Benché tale comportamento non determini decurtazioni degli aiuti comunitari per i Piccoli agricoltori li espone comunque alle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente, ovvero nel caso di specie delle disposizioni previste nel Decreto Legislativo Luogotenenziale del 27 luglio del 1945 n. 475 il quale vieta l'abbattimento degli alberi di olivo, oltre il numero di 5 ogni biennio (articolo 1), salvo deroghe ammesse in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti.

L'integrazione con il greening e lo Sviluppo Rurale

Nella nuova PAC il legislatore ha voluto inquadrare in un approccio sistemico ed integrato la questione ambientale mediante tre step progressivi, ovvero la condizionalità, il greening e lo Sviluppo Rurale.


La disciplina della condizionalità rappresenta il “cosa non si deve fare” per percepire gli aiuti del primo pilastro della PAC.

Il greening o “pagamento verde” si compone di tre tipologie di impegni che integrano quelli della condizionalità e riguardano la diversificazione delle colture, la presenza di aree di interesse ecologico (quali siepi o fasce alberate, alberi isolati o in filari, muretti in pietra tradizionale, ecc.) e il mantenimento dei prati permanenti.

Il riscontro di inadempienze, derivanti dal mancato rispetto degli impegni della condizionalità e del greening, determina la decurtazione degli aiuti comunitari del 1° pilastro.

L'adesione ai bandi dello Sviluppo Rurale, che è invece volontaria, rappresenta “cosa sarebbe bene fare” e prevede il rispetto di impegni aggiuntivi che vanno oltre quelli della condizionalità e del greening (ad esempio premi agro-climatico-ambientali, alla coltivazione biologica, alla produzione integrata, ecc.), naturalmente a fronte del pagamento di aiuti che integrano il reddito non solo per compensare i maggiori costi sostenuti, ma anche per la tutela e la salvaguardia delle risorse ambientali (figura 2).

> Pag. che segue, Figura 2 – Integrazione condizionalità, greening e Sviluppo rurale
Fonte nostra elaborazione



Quadro normativo


Gli impegni e i divieti contenuti nelle schede fanno riferimento alle disposizioni definite nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentare e Forestali n. 180 del 23 gennaio 2015, in attuazione a quanto disposto a livello comunitario con la Riforma della PAC. Il recepimento e l'applicazione del regime di condizionalità è con effetto "a cascata" (come si evince dalla figura 3) tanto che dal livello comunitario il recepimento passa all'ambito nazionale toccando il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), le singole Regioni e le Province Autonome (quali Trento e Bolzano) e gli Enti deputati all'erogazione degli aiuti comunitari, vale a dire l'Agea e gli Organismi Pagatori (OOPP).

La base normativa da prendere come riferimento in ambito comunitario è il Regolamento 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quale, agli articoli che vanno dal 91 al 101 e all'Allegato II, sono definite le regole della condizionalità.

Il Regolamento di esecuzione n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione europea integra il Regolamento 1306/2013 sopraindicato. Invece il Regolamento 809 del 17 luglio 2014, sempre della Commissione, definisce le modalità di applicazione del Regolamento 1306/2013. A seguito della pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie generale n. 69 del 24 marzo 2015 - Supplemento ordinario n. 14), le Regioni e le Province Autonome entro sessanta giorni specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale. Si ricorda, infatti, che le Regioni e le Province Autonome, dovendo recepire gli impegni della condizionalità, possono definire

eventuali deroghe nei limiti previsti dal Decreto e in relazione alle specificità territoriali. Altresì Agea Coordinamento, che si occupa anche di definire regole comuni per i diversi Organismi Pagatori, deve emanare una propria circolare con la quale applicare la normativa comunitaria e nazionale e nella quale definire gli impegni e gli elementi oggetto del controllo. Ad essa segue la circolare dell’Organismo Pagatore Agea.

Figura 3 - Quadro normativo - Fonte nostra elaborazione



Le differenze della condizionalità prima e dopo la Riforma della PAC

Rispetto alla precedente programmazione, il legislatore ha voluto rendere più organico l’elenco degli impegni, che è suddiviso per “settore” e “tema” e non più per anno di applicazione. Nella nuova programmazione della PAC gli impegni della condizionalità sono rimasti pressoché immutati, ma il legislatore ha voluto rendere più chiaro l’insieme degli impegni strutturandoli in un unico elenco e suddividendoli per argomento, anziché per CGO e BCAA. Altro importante obiettivo del legislatore è stato quello di semplificare gli adempimenti, eliminando quelli che non risultavano di esclusiva responsabilità delle aziende agricole (ad esempio il riscontro e la notifica delle malattie a carico dei servizi veterinari), quelli che si sarebbero sovrapposti con le nuove misure del greening (ad esempio l’avvicendamento delle colture con la diversificazione) o con quelli della nuova PAC per la presenza del requisito dell’attività agricola minima richiesta per l’ammissibilità delle superfici ai pagamenti diretti (ad esempio il mantenimento degli oliveti e dei vigneti).

Di seguito si analizzano nel dettaglio le modifiche effettuate dal legislatore che per i CGO

riducono gli impegni da 18 a 13, mentre per le BCAA da 14 a 7.

Per i CGO le variazioni sono le seguenti:

- eliminazione dell'impegno relativo all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (nella precedente programmazione era classificato come A 3);
- eliminazione degli impegni relativi alla notifica delle malattie dell'fta epizootica, della malattia vescicolare dei suini e della febbre catarrale degli ovini (nella precedente programmazione corrispondevano rispettivamente agli atti B 13, B 14 e B 15);
- spostamento dai CGO alle BCAA (nello specifico BCAA 3) dell'impegno relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (disposto già dallo scorso anno come previsto dal Regolamento n. 1310/2014).

Le modifiche intervenute per i CGO e precedentemente descritte sono riassunte nella tabella di seguito.

Tabella 1 - Modifiche dei CGO derivanti dalla riforma della PAC - Fonte nostra elaborazione

MODIFICHE CGO	
PRIMA DELLA RIFORMA	DOPO LA RIFORMA
Impegno relativo all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura	CANCELLATO
Misure per la lotta contro l'fta epizootica	CANCELLATO
Misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini	CANCELLATO
Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini	CANCELLATO
Impegno relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	SPOSTATO DAI CGO ALLE BCAA

Come già anticipato, anche le norme sono state semplificate. Le variazioni riguardano principalmente i seguenti aspetti:

- eliminazione dell'impegno relativo all' "avvicendamento delle colture" (nella precedente programmazione era classificato come BCAA 2.2) in quanto nel greening è previsto l'obbligo della diversificazione. In realtà i due impegni non sono sovrapponibili in quanto l'impegno dell'avvicendamento delle colture vietava la monosuccessione della stessa coltura sullo stesso appezzamento oltre il quinto anno, mentre dal sesto era possibile continuare con la monosuccessione a patto che si apportasse sostanza organica nel terreno qualora questa fosse diminuita. Diversamente l'impegno relativo alla diversificazione delle colture prescrive l'obbligo di effettuare più colture: almeno due per le aziende con seminativi compresi tra 10 e 30 ettari (delle quali la coltura principale deve occupare al

massimo il 75% della superficie a seminativo) e almeno tre colture per quelle con più di 30 ettari a seminativo (delle quali la principale deve occupare al massimo il 75%, mentre le due colture principali insieme devono occupare al massimo il 95% della superficie a seminativo);

- eliminazione dell'impegno relativo alla "protezione del pascolo permanente" (nella precedente programmazione era classificato come BCAA 4.1) che confluisce nel greening con l'adempimento "mantenimento dei prati permanenti", seppure di fatto rimane l'obbligo transitorio di mantenere i pascoli permanenti per due anni, vale a dire sia per il 2015, sia per il 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93 del Regolamento 1306/2013);
- eliminazione dell'impegno relativo all' "uso adeguato delle macchine agricole" (nella precedente programmazione era classificato come BCAA 3.1) in quanto difficilmente controllabile;
- eliminazione degli impegni relativi al "mantenimento degli oliveti e dei vigneti", al "divieto di estirpo degli olivi" e alla "densità di bestiame minima" (nella precedente programmazione erano classificati rispettivamente come BCAA 4.3, BCAA 4.5 e BCAA 4.6) in quanto analoghi adempimenti sono previsti per lo svolgimento dell'attività agricola minima richiesta per l'ammissibilità delle superfici ai pagamenti diretti;
- eliminazione dell'impegno relativo a "evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli" che non è stato applicato dall'Italia in quanto facoltativo;
- fusione di due norme, quali "mantenimento dei terrazzamenti" e "mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio" (che nella precedente programmazione erano classificate rispettivamente come BCAA 1.3 e BCAA 4.4) nell'impegno "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio" (che corrisponde alla BCAA 7) per coerenza e semplificazione.

Le modifiche intervenute per le BCAA precedentemente descritte sono riassunte nella tabella di seguito.

Tabella 2 - Variazioni BCAA derivanti dalla riforma della PAC - Fonte nostra elaborazione

MODIFICHE BCAA	
PRIMA DELLA RIFORMA	DOPO LA RIFORMA
Impegno relativo all'avvicendamento delle colture	CANCELLATO
Impegno relativo alla protezione del pascolo permanente	VALIDO PER IL 2015 E PER IL 2016, SUCCESSIVAMENTE È INCLUSO NEL GREENING
Impegno relativo all'uso adeguato delle macchine agricole	CANCELLATO
Impegno relativo al mantenimento degli oliveti e dei vigneti	CANCELLATO
Impegno relativo alla densità di bestiame minima	CANCELLATO
Impegno relativo al divieto di estirpo degli oliveti	CANCELLATO
Impegno relativo al mantenimento dei terrazzamenti	INCLUSA NELLA BCAA 7
Impegno relativo ad evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	CANCELLATO
Impegno relativo al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	INCLUSA NELLA BCAA 7

Infine nell'ambito della trattazione delle differenze tra la precedente e la nuova PAC si segnala un elemento di novità, ovvero che i Requisiti minimi non fanno più parte degli impegni della condizionalità.

Gli adempimenti dei Requisiti minimi si applicano alle sole aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientale e all'agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale e si riferiscono al corretto uso di:

- fertilizzanti;
- prodotti fitosanitari.

PARTE I

I Criteri di Gestione Obbligatoriosi (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.)

Come già anticipato in premessa, gli adempimenti della condizionalità si distinguono in ATTI o Criteri di Gestione Obbligatoriosi (con acronimo CGO) e in NORME o Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (la cui sigla abbreviata è BCAA).

Di seguito si forniscono ulteriori dettagli in merito alle due tipologie di impegni, prima di approfondire gli elementi salienti degli adempimenti all'interno delle singole schede.

Il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione europea hanno distinto gli impegni in tre settori che sono:

1. l'ambiente, i cambiamenti climatici, le buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno;
2. la sanità pubblica, la salute animale e la salute delle piante;
3. il benessere degli animali.

I temi trattati rispettivamente per ogni settore sono i seguenti:

- per il primo punto le acque, il suolo e lo stock di carbonio, la biodiversità e il livello minimo di mantenimento dei paesaggi;
- per il secondo punto la sicurezza alimentare, l'identificazione e la registrazione degli animali, le malattie degli animali e i prodotti fitosanitari;
- per il terzo punto gli aspetti relativi al benessere degli animali negli allevamenti e, in modo specifico, la protezione dei vitelli e dei suini.

La tabella 3, predisposta in base a quanto disposto all'Allegato II del Regolamento 1306/2013, elenca complessivamente gli impegni dei CGO e delle BCAA racchiudendoli in un'unica lista, anziché in due elenchi distinti.

> Pag. che segue, Tabella 3 - Articolazione dei CGO e delle BCAA - Fonte nostra elaborazione

SETTORE	TEMA PRINCIPALE	N. BCAA	CONDIZIONI E NORME
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1	ZVN - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITÀ	CGO 2	Conservazione degli uccelli selvatici
		CGO 3	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive)
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4	Sicurezza alimentare
		CGO 5	Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6	Identificazione e registrazione dei suini
		CGO 7	Identificazione e registrazione dei bovini
		CGO 8	Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9	Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10	Aziende che utilizzano prodotti fitosanitari
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11	Norme minime per la protezione dei vitelli
		CGO 12	Norme minime per la protezione dei suini
		CGO 13	Protezione degli animali negli allevamenti

In totale gli ATTI sono tredici e sono identificati con l’acronimo e il numero progressivo che ne definisce la sequenzialità. Nella tabella 4 “Elenco degli atti da rispettare”, seppure venga meno il principio di completezza che la Commissione ha voluto fornire per ogni tema abbandonando la suddivisione tra CGO e BCAA, sono raggruppati i soli atti.

I temi affrontati sono relativi alle acque, alla biodiversità, alla sicurezza alimentare, all’identificazione e registrazione degli animali, alle malattie degli animali, ai prodotti fitosanitari ed al benessere degli animali.

Oltre a ricordare che gli impegni dei Criteri di Gestione Obbligatorie derivano da atti comunitari (vale a dire direttive e regolamenti), gli adempimenti da rispettare riguardano principalmente le aziende zootecniche, le aziende che ricadono in aree di particolare interesse ambientale (aree Rete Natura 2000 e Zone Vulnerabili ai Nitrati - ZVN) e le aziende che utilizzano sostanze particolari (quali i prodotti fitosanitari e le sostanze pericolose).

Tabella 4 - Elenco degli Atti da rispettare - Fonte nostra elaborazione

SETTORE	TEMA PRINCIPALE	N. BCAA	CONDIZIONI E NORME
AMBIENTE E CAMBIAMENTI CLIMATICI	ACQUE	CGO 1	ZVN - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
		CGO 2	Conservazione degli uccelli selvatici
	BIODIVERSITÀ	CGO 3	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4	Sicurezza alimentare
		CGO 5	Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6	Identificazione e registrazione dei suini
		CGO 7	Identificazione e registrazione dei bovini
		CGO 8	Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9	Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10	Aziende che utilizzano prodotti fitosanitari	
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11	Norme minime per la protezione dei vitelli
		CGO 12	Norme minime per la protezione dei suini
		CGO 13	Protezione degli animali negli allevamenti

La tabella 5 “Atti da rispettare per tipologie di aziende” offre un quadro di riepilogo di tutti gli atti con l’indicazione della tipologia di azienda interessata da ciascun impegno. Questa tabella di riepilogo può essere utile per una consultazione rapida delle schede di interesse.

Per i CGO è importante segnalare che:

- A) il rispetto degli impegni relativi alla sicurezza alimentare (CGO 4) e al corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (CGO 10) è verificato in tutte le aziende selezionate per il controllo;
- B) il rispetto degli impegni dei restanti atti è controllato solo se le aziende presentano le specifiche situazioni indicate in tabella; ciò significa che, ad esempio, l’impegno dell’atto CGO 1 è controllato solo se i terreni dell’azienda ricadono in Zona Vulnerabile da Nitrati.

Tabella 5 - Atti da rispettare per tipologie di aziende - Fonte nostra elaborazione

TIPOLOGIE DI AZIENDE	ATTI												
	CG 0 1	CG 0 2	CG 0 3	CG 0 4	CG 0 5	CG 0 6	CG 0 7	CG 0 8	CG 0 9	CG 0 10	CG 0 11	CG 0 12	CG 0 13
Aziende situate nelle aree vulnerabili da nitrati	X			X						X			
Aziende che si trovano nelle aree della Direttiva Natura 2000		X	X	X						X			
Aziende che utilizzano sostanze pericolose in relazione all’inquinamento delle acque sotterranee				X						X			
Aziende Zootecniche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aziende che utilizzano prodotti fitosanitari				X						X			

Le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali sono norme che definiscono impegni minimi, principalmente di carattere agronomico, con la finalità di:

- proteggere le acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestire l’utilizzo delle risorse idriche;
- proteggere il suolo per prevenire l’erosione;
- mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo mediante opportune pratiche;
- mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.

La definizione nazionale delle norme per il mantenimento dei terreni è legata al fatto che lo Stato membro deve tener conto di una serie di specificità, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzazione del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali interessate.

Come per gli ATTI, anche le NORME sono identificate dall’acronimo e dal numero pro-

gressivo che ne definisce la sequenzialità.

Visto che sia gli atti che le norme hanno una numerazione propria, la sovrapposizione della numerazione è superata dall'acronimo. Pertanto, ad esempio, il numero 4 è abbinato sia all'atto CGO 4, al quale corrisponde l'impegno della sicurezza alimentare, sia alla norma BCAA 4 che fa riferimento all'impegno della copertura minima del suolo.

Le norme in totale sono sette. Ad esse si aggiunge l'impegno relativo al mantenimento dei pascoli permanenti cui è dedicata la parte n. 3.

Nella tabella 6 sono elencati gli impegni delle sole norme inerenti le acque, il suolo, lo stock di carbonio e il livello minimo di mantenimento dei paesaggi.

Tabella 6 - Articolazione delle BCAA - Fonte nostra elaborazione

SETTORE	TEMA PRINCIPALE	N. BCAA	CONDIZIONI E NORME
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive)

La tabella 7 “Classificazione degli impegni delle BCAA in relazione alla tipologia di utilizzo dei terreni” offre la possibilità di identificare quali norme l’azienda deve rispettare in funzione della tipologia di utilizzo dei terreni.

È importante segnalare che:

- A) il rispetto degli impegni è verificato solo se l’azienda possiede superfici con tipologia di utilizzo indicata in tabella;
- B) il rispetto degli impegni è controllato su tutte le superfici che ricadono nella tipologia di utilizzo indicata.

Pertanto gli impegni di condizionalità sono applicabili su qualsiasi superficie agricola detenuta dell’azienda beneficiaria dei pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto. Tale principio non è valido per le superfici forestali in quanto la sanzione si applica solo se su le stesse è stato richiesto l’aiuto.

Nella sezione che segue sono riportate le schede relative ai CGO ed alle BCAA.

Tabella 7 - Classificazioni degli impegni delle BCAA in relazione alla tipologia di utilizzo dei terreni
Fonte nostra elaborazione

TIPOLOGIA TERRENI	NORME							MANTENIMENTO PASCOLI PERMANENTI
	BCAA 1	BCAA 2	BCAA 3	BCAA 4	BCAA 5	BCAA 6	BCAA 7	
SEMINATIVO					X	X		
SUPERFICIE DISATTIVATA *				X				
PASCOLO PERMANENTE								X
QUALSIASI SUPERFICIE	X	X	X	X	X		X	

*SUPERFICIE DISATTIVATE: TERRENI NON PIÙ UTILIZZATI A FINI PRODUTTIVI, MANTENUTI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI

PARTE II
**Schede relative ai Criteri di Gestioni Obbligatorie
e alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali**

ACQUE

Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende agricole che producono e/o utilizzano fertilizzanti azotati e i cui terreni ricadono in aree Z.V.N. (Zone Vulnerabili ai Nitrati)
Atto Numero Atto	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole CGO 1

Tutte le aziende i cui terreni ricadono in tutto o in parte in Zone Vulnerabili dall'inquinamento dai Nitrati (Z.V.N., come individuate dagli Enti preposti) che producono e/o utilizzano letami, liquami, fanghi, concimi azotati, ammendanti organici e acque reflue devono rispettare gli adempimenti contenuti nell'atto **CGO 1**.



NELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI È NECESSARIO RISPETTARE IL MASSIMALE PREVISTO DI 170 KG/ETTARO/ANNO INTESO COME QUANTITATIVO MEDIO AZIENDALE DI APPORTO DI AZOTO

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda agricola è soggetta ai seguenti impegni:

1. obblighi amministrativi;
2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;



4. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo" (di cui al Decreto del MiPAAF del 7 aprile 2006), calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli e i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende agricole con terreni adiacenti ai corsi d'acqua
Norma Numero Norma	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua BCAA 1

Tutte le aziende che percepiscono aiuti devono rispettare, su qualsiasi superficie adiacente ai corsi d'acqua come individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, gli adempimenti previsti dalla norma **BCAA 1**.

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda deve osservare i seguenti impegni:

- a) rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è detta "fascia inerbita".

Nello specifico sono previsti gli impegni indicati di seguito.

- a) **Divieti di fertilizzazioni.** E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai seguenti divieti spaziali:

- 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalle regioni come non significativi;
- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide (individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971).

Invece l'uso dei liquami è soggetto ai seguenti divieti spaziali:

- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione,

nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 “Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.


b) **Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.** In caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati dalle Autorità competenti.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo impatto del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto sulla condizionalità, e ricompresi in una fascia inerbita, come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda (figura n. 4): i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Figura 4 – Localizzazione spaziale della fascia inerbita - Fonte Decreto MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015



Sono esclusi dal divieto di fertilizzazione e dall’impegno di costituire/non eliminare la fascia inerbita gli elementi di seguito indicati e descritti:

- scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua

in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;

- adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- pensili, ovvero corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato;
- corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

In relazione all'impegno a) "divieti di fertilizzazioni", le Regioni e le Province autonome definiscono ed individuano i corsi d'acqua ai quali si applica l'impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione o, in assenza, ci si riferisce al piano regionale di tutela delle acque.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Altresì l'impegno si considera assolto nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

In relazione, invece, all'impegno di cui al punto b) "costituzione/non eliminazione di fascia inerbita" l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite:

- 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”;
- 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”;
- in caso di stato complessivo “elevato”, l’impegno della fascia inerbita è assolto.

L’informazione della classificazione sopra descritta, ossia l’informazione sull’ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l’effettiva controllabilità del requisito.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici, l’impegno b) di costituire /non eliminare la fascia inerbita si applica a quelli evidenziati e trasmessi al WISE (Water Information System of Europe).

DEROGHE

La deroga agli impegni a) “divieti di fertilizzazioni” e b) “costituzione/non eliminazione di fascia inerbita” è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici”, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in “aree montane”;
2. terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente.

Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende agricole
Norma	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
Numero Norma	BCAA 2

Tutti i beneficiari degli aiuti comunitari (come definiti nel paragrafo “Chi è interessato dalla condizionalità”) devono rispettare, su qualsiasi superficie, gli adempimenti previsti dalla norma **BCAA 2**.



L'UTILIZZO DELLE ACQUE PER L'IRRIGAZIONE E' SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda deve osservare il seguente impegno:

- **rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.**

La norma si intende rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<p>Tutte le Aziende agricole</p>
<p>Norma</p> <p>Numero Norma</p>	<p>Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose</p> <p>BCAA 3</p>

Tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose o che convogliano acque reflue in corpi idrici superficiali, nelle reti fognarie o destinate al riutilizzo devono rispettare gli adempimenti contenuti nella norma **BCAA 3**.



L'AZIENDA DEVE ASSICURARE L'ASSENZA DI DISPERSIONE AD ESEMPIO DI COMBUSTIBILI

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda agricola deve rispettare i seguenti adempimenti:

1. per tutte le aziende:

- assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per

percolazione nel suolo o nel sottosuolo.

2. per le aziende con scarichi di acque reflue non assimilabili a quelli domestici:

- autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti;
- rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie.

Per le **aziende con scarichi assimilabili a quelli domestici** non è necessaria l'autorizzazione allo scarico.

Le aziende con scarichi assimilabili a quelli domestici sono quelle dedite:

- a) esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) all'allevamento di bestiame;
- c) alle attività indicate ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Ai fini del presente impegno, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

SUOLO E STOCK DI CARBONIO

Copertura minima del suolo

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende agricole
Norma Numero Norma	Copertura minima del suolo BCAA 4

La norma **BCAA 4** si applica alle aziende che detengono:

- a. superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi;
- b. qualsiasi superficie agricola (escluse quelle di cui al precedente punto a).



SUI TERRENI DISATTIVATI DEVE ESSERE GARANTITA LA PRESENZA DI COPERTURA VEGETALE DURANTE L'ANNO

IMPEGNI DA RISPETTARE

Per assicurare la copertura minima del suolo la norma prevede il rispetto delle seguenti tipologie di impegni:

1. per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi (di cui al punto a) e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, l'azienda agricola deve assicurare la presenza di copertura vegetale (naturale o seminata) durante tutto l'anno;
2. per tutte le superfici (ad esclusione di quelle non più utilizzate a fini produttivi) che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso¹, l'azienda deve:
 - a. assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

¹ Lento movimento del terreno lungo un pendio.

b. o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (discissura o ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturale, ecc.) nel corso della preparazione del terreno per la semina.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome, in riferimento all'impegno di cui al punto 1., vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno di cui al punto 2., si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

DEROGHE

Per l'impegno di cui al punto 1. sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; colture a perdere per la fauna;
- lavorazioni funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- lavorazioni del terreno eseguite per ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, da effettuarsi dopo il 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- SOLO PER LE REGIONI CON CLIMA CALDO ARIDO, per le quali la pratica del maggese rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo arido e della tessitura del terreno (come indicato nei provvedimenti regionali), sono ammesse al massimo 2 lavorazioni del terreno tra il 15 marzo e il 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina.

Per le superfici di cui al punto 2. oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti (ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013) sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende agricole
Norma	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
Numero Norma	BCAA 5

La norma **BCAA 5** si applica:

- a) alle aziende che detengono terreni declivi investiti a seminativo (tranne le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria per gli impegni di cui al punto 1. di seguito indicato);
- b) su tutte le superfici agricole per gli impegni di cui ai punti 2. e 3. di seguito indicati.



SUI TERRENI A SEMINATIVO IN PENDENZA CHE MANIFESTANO FENOMENI EROSIVI DEVONO ESSERE REALIZZATI I SOLCHI ACQUAI TEMPORANEI

IMPEGNI DA RISPETTARE

Per favorire la protezione del suolo dall'erosione la norma prevede il rispetto dei seguenti impegni:

1. per le superficie a seminativo (di cui al punto a.), devono essere realizzati solchi acquai temporanei sui terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a 80 metri. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento

dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza pari ad almeno 5 metri, ad una distanza tra loro non superiore a 60 metri e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Lo scopo dei solchi acquai temporanei è di assicurare che l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

2. per tutte le superfici (di cui al punto b.), l'azienda può effettuare livellamenti solo se autorizzati;

3. per tutte le superfici (di cui al punto b.), l'azienda deve provvedere alla manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi) al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni erosivi siano presenti nonostante l'azienda rispetti gli impegni previsti dalla norma, la condizionalità si intende rispettata.

DEROGHE

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi.

In relazione all'impegno di cui al punto 1:

- oltre una determinata pendenza, qualora vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;
- in assenza di una rete di canali (naturali o artificiali) dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei;
- nelle zone il cui suolo presenta evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalle Regioni o dalle Province autonome.

In caso di ricorso alla deroga è necessario eseguire gli impegni alternativi previsti (fasce inerbita o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno di cui al punto 2, sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno di cui al punto 3:

- sono fatte salve le disposizioni previste dalle direttive habitat e uccelli per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciali (ZPS);
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le



norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

RACCOMANDAZIONE

**SI RACCOMANDA DI FARE I SOLCHI ACQUAI, QUALORA RICHIESTO.
PER GRANDI APPEZZAMENTI SUI QUALI NON SONO STATI REALIZZATI I SOLCHI E IN
PRESENZA DI FENOMENI EROSIVI ANCHE SE RILEVABILI SU PICCOLE PORZIONI DI SUPER-
FICIE, IL RISCONTRO DELL'INADEMPIENZA POTREBBE DETERMINARE LA DECURTAZIONE
DEGLI AIUTI DEL 20%.**

Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende agricole
Norma	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Numero Norma	BCAA 6

Tutte le aziende con superfici a seminativo devono rispettare gli adempimenti previsti dalla norma **BCAA 6**.



IL PRODUTTORE NON DEVE BRUCIARE LE STOPPIE E LE PAGLIE

IMPEGNI DA RISPETTARE

Per favorire la conservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

A riguardo è fatto divieto alle aziende di bruciare:

- le stoppie;
- le paglie.

DEROGHE

In deroga, la bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. per interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);



3. in presenza di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3 è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo mediante sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

BIODIVERSITÀ

Conservazione degli uccelli selvatici AREE Z.P.S.

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende agricole
Atto	Conservazione degli uccelli selvatici AREE Z.P.S.
Numero Atto	CGO 2

L'atto **CGO 2** si applica:

- a) alle aziende che detengono terreni (comprese le superfici forestali) che ricadono, anche parzialmente, nelle Zone di Protezione Speciale (facente capo alla Rete Natura 2000);
- b) su tutte le superfici che ricadono al di fuori delle Z.P.S..



GLI IMPEGNI SONO QUELLI DEFINITI NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE

IMPEGNI DA RISPETTARE

Per l'impegno di cui al punto a), l'azienda agricola con terreni che ricadono nell'area Z.P.S. deve rispettare gli impegni definiti nelle misure di conservazione della stessa area. Pertanto si rimanda alla consultazione delle misure emanate dalle Autorità competenti (ad esempio Regioni e Province Autonome). Qualora l'Autorità competente non abbia definito le misure, si applicano gli impegni indicati nella Circolare Agea relativa alla condizionalità. In riferimento all'impegno b), fuori dalle Z.P.S. è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7 relativa al "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio".

Conservazione degli habitat naturali, seminaturali della flora e della fauna selvatiche AREE S.I.C./Z.S.C.

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende agricole
Atto	Conservazione degli habitat naturali, seminaturali della flora e della fauna selvatiche AREE S.I.C./Z.S.C.
Numero Atto	CGO 3

Tutte le aziende agricole i cui i terreni ricadono, anche parzialmente, nei Siti di Importanza Comunitaria/Zone Speciali di Conservazione (S.I.C./Z.S.C.) devono rispettare gli adempimenti previsti nel **CGO 3**.



NEI S.I.C./Z.S.C. DEVONO ESSERE RISPETTATI GLI IMPEGNI PREVISTI NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda agricola con terreni che ricadono nell'area S.I.C./Z.S.C. deve rispettare gli impegni definiti nelle misure di conservazione della stessa area. Pertanto si rimanda alla consultazione delle misure emanate dalle Autorità competenti (Regioni e Province Autonome). Qualora l'Autorità competente non abbia definito le misure, si applicano gli impegni indicati nella Circolare Agea relativa alla condizionalità.

LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende agricole
Norma	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive)
Numero Norma	BCAA 7

Tutte le aziende che percepiscono aiuti (come individuate nel paragrafo “Chi è interessato dalla condizionalità”) devono rispettare, su qualsiasi superficie, gli adempimenti previsti dalla norma **BCAA 7**.

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda agricola deve:

- mantenere gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché gli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri, mentre la massima è di 20 metri; la lunghezza minima è di 25 metri e la copertura arboreo-arbustiva deve essere maggiore del 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una

larghezza massima totale di 10 metri.

DEROGHE

Sono ammesse le seguenti deroghe:

1. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti;
2. elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
5. in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

SICUREZZA ALIMENTARE

Sicurezza alimentare

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende agricole
Atto Numero Atto	Sicurezza alimentare CGO 4

I beneficiari degli aiuti comunitari che realizzano prodotti animali, vegetali o derivati, quali latte crudo, uova, mangimi o alimenti per animali devono rispettare gli adempimenti contenuti nell'**atto CGO 4**.



I BENEFICIARI, ATTRAVERSO IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI, DEVONO GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda deve rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare relativamente ai seguenti settori di attività:

1. **produzioni animali;**
2. **produzioni vegetali;**
3. **produzione di latte crudo;**
4. **produzione di uova;**
5. **produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.**

In relazione al proprio settore di attività, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni:

1. **produzioni animali:**

- curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, mediante opportune misure precauzionali;
- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari;

- tenere opportuna registrazione di:
 - natura, origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni;

2. produzioni vegetali:

- rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali (riportate nell'Allegato VI.1 del DM 22/1/2014);
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari;
- tenere opportuna registrazione² di:
 - ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari;
- tenere opportuna registrazione di (come definito nella nota n. 2):
 - ogni uso di prodotti fitosanitari (con la deroga indicata nella nota n. 3);
 - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;

3. produzione di latte crudo:

- assicurare che il latte provenga da animali:
 - in buona salute, che non presentino segni di malattie o ferite che possano causare contaminazioni del latte;
 - ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - per i quali siano stati rispettati i tempi previsti di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;

²Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

³Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- ufficialmente esenti da brucellosi e tubercolosi, oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - i materiali, gli utensili, i contenitori, le superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e dei contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio (ad esempio lavaggio della mammella prima della mungitura, scarto del latte proveniente da animali sottoposti a trattamento medico, stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione dei prodotti trasformati);
- assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto attraverso:
 - per i produttori di latte alimentare fresco, la predisposizione del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - per i produttori di latte crudo, l'identificazione, la documentazione e la registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;

4. produzione di uova:

- assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei, riparate dall'esposizione diretta alla luce solare e protette dagli urti in maniera efficace;

5. produzione di mangimi o alimenti per gli animali:

- registrare l'operatore all'autorità regionale competente, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o degli alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati

ti su prodotti primari e altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

- tenere opportuna registrazione di (si rimanda alla definizione della nota n. 2):

- ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- l'uso di semente geneticamente modificata;
- la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime, la destinazione e la quantità di ogni output di mangime.

Per quanto riguarda il presente atto occorre tenere in considerazione che alcuni impegni e le relative infrazioni sono previsti anche in altri atti dei CGO.

In particolare gli impegni:

- “prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, mediante opportune misure precauzionali” (nell'ambito del settore di attività “produzioni animali”) è un adempimento dell'Atto “Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili” per il CGO 9;
- “assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari” (nell'ambito del settore di attività “produzioni animali”) è anche un adempimento dell'Atto “Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali” per il CGO 5;
- “assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi” (nell'ambito del settore di attività “produzioni vegetali”) è anche un adempimento dell'Atto “Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari” per il CGO 10;
- “assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali” (nell'ambito del settore di attività “produzione di latte crudo”) è un adempimento anche dell'Atto “Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali” per il CGO 5.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente atto, ancorché siano condizioni necessarie per rispetto del CGO 10 “Aziende agricole che usano prodotti fitosanitari”.

Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende con allevamenti
Atto	Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali CGO 5
Numero Atto	

Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovicaprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o produttori di latte vaccino, uova e miele devono rispettare gli adempimenti contenuti nell'**atto CGO 5**.



E' VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE AD EFFETTO ANABOLIZZANTE

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda deve rispettare i seguenti divieti:

1. di **somministrare** agli animali dell'azienda sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché siano somministrate solo dal veterinario (con uso controllato mediante prescrizione) ad animali chiaramente identificati;
2. di **destinare alla commercializzazione animali o prodotti da essi derivati** (latte, uova, carne, ecc) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze di cui al punto 1 o loro derivati, oppure in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni o gestageni previsto ad uso terapeutico o zootecnico, quando non sia stato rispettato il tempo di sospensione.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Anagrafe zootecnica

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende con allevamenti di bovini, bufalini, suini e ovi-caprini
Atti Numero Atti	Anagrafe zootecnica CGO 6, CGO 7 e CGO 8

Tutte le aziende con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli **atti CGO 6, CGO 7 e CGO 8**.



I CAPI DEVONO ESSERE IDENTIFICATI E REGISTRATI

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda agricola deve rispettare i seguenti impegni:

1. registrare l'azienda presso l'ASL e in B.D.N. (Banca Dati Nazionale) nei tempi previsti e comunicare eventuali variazioni;
2. tenere registro di stalla aggiornato;
3. identificare (ad esempio con marcatura individuale, tatuaggi, passaporti per i bovini) e registrare correttamente i capi;
4. comunicare le movimentazioni dei capi in ingresso e in uscita dall'azienda, con le modalità previste per ciascuna specie.

L'agricoltore deve rispettare i tempi previsti dalla legge per evitare sanzioni.

MALATTIE DEGLI ANIMALI

Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende con allevamenti di bovini, bufalini, suini e ovi-caprini
Atto	Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Numero Atto	CGO 9

Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini e ovi-caprini devono rispettare gli adempimenti contenuti nell'**atto CGO 9**.

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda deve rispettare i seguenti impegni:

1. divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate da mammiferi;
2. divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - proteine animali trasformate,
 - gelatina ricavata da ruminanti,
 - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"),
 - mangimi contenenti le proteine di cui sopra;
3. divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono;
4. obbligo di denunciare immediatamente alle Autorità competenti ogni caso di sospetta infezione da TSE di un animale.

PRODOTTI FITOSANITARI

Aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende
Atto	Aziende agricole che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari
Numero Atto	CGO 10

Tutte le aziende che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari devono rispettare gli adempimenti contenuti nell'atto **CGO 10**.



I PRODOTTI FITOSANITARI DEVONO ESSERE CORRETTAMENTE CONSERVATI IN AZIENDA

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda che utilizza prodotti fitosanitari deve rispettare i seguenti impegni:

1. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
2. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e per evitare la dispersione nell'ambiente (in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'Allegato VI del Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014);
3. presenza e uso dei dispositivi di protezione individuali;
4. qualora si ricorra a contoterzista, disponibilità della scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
5. disponibilità in azienda, conformità ed aggiornamento del registro dei trattamenti effettuati nel corso dell'anno di coltivazione (QUADERNO DI CAMPAGNA) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che ri-

porti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad ogni singola coltura agraria. Pertanto il registro deve contenere l'insieme delle informazioni utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta, quali:

- i dati anagrafici dell'azienda;
- la denominazione della coltura trattata;
- la superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- il prodotto fitosanitario impiegato e quantità utilizzata;
- l'avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- la data di semina o di trapianto;
- la data di inizio fioritura e raccolta.

Il registro, inoltre deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati entro il periodo della raccolta e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento.

L'azienda che utilizza prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi deve rispettare i seguenti impegni:

1. disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o, dal 26 novembre 2015, certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo). Tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. Ciò vale a dire che attualmente chi acquista e utilizza prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e nocivi deve avere in corso di validità il patentino. Dal 26 novembre 2015 tutti coloro che acquistano e utilizzano per l'attività professionale prodotti fitosanitari classificati come prodotti ad uso professionale devono essere in possesso del certificato di abilitazione.
2. disponibilità e mantenimento per 3 anni delle fatture di acquisto e copia dei moduli di acquisto; questi ultimi devono contenere:
 - a. le informazioni sul prodotto acquistato;
 - b. le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

Per quanto riguarda il presente atto occorre tenere in considerazione che alcuni impegni sono previsti anche in altri CGO di seguito elencati:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto del CGO 4 relativo alla "Sicurezza alimentare" (nell'ambito del settore "produzioni vegetali" e "produzione di mangimi o alimenti per gli animali"); l'inosservanza di



questo impegno viene considerata una non conformità al CGO 4 e al presente criterio;

- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto, oltre che dal presente atto, sia dalla norma “Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento” per la BCAA 3 (per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose), sia dall’atto relativo alla “Sicurezza alimentare” per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

RACCOMANDAZIONE

IN CASO DI ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI È NECESSARIO FARSI RILASCIARE LA FATTURA (LO SCONTRINO NON È SUFFICIENTE) E IL MODULO DI ACQUISTO, DA CONSERVARE IN AZIENDA PER 3 ANNI.

BENESSERE DEGLI ANIMALI

Protezione dei vitelli e dei suini

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende con allevamenti di bovini, bufalini e suini
Atti Numero Atti	Protezione dei vitelli e dei suini CGO 11 E 12

Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di specie bovina, bufalina e suina devono rispettare gli adempimenti contenuti negli **atti CGO 11 e CGO 12**.



E' NECESSARIO GARANTIRE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

IMPEGNI DA RISPETTARE

L'azienda deve rispettare la normativa che definisce:

1. **la disponibilità degli spazi per ciascun capo;**
2. **le caratteristiche delle poste;**
3. **gli impegni relativi alla protezione degli animali come previsti nell'atto CGO 13.**

Protezione degli animali negli allevamenti

SOGGETTI INTERESSATI	Tutte le Aziende con allevamenti zootecnici
Atto Numero Atto	Protezione degli animali negli allevamenti CGO 13

Tutte le aziende zootecniche devono rispettare gli adempimenti previsti nel presente **atto**.

Gli impegni da rispettare sono relativi a:

1. **il personale** (che accudisce gli animali) deve essere in numero sufficiente ed avere le giuste capacità professionali;
2. **le ispezioni:**
 - in caso di allevamenti intensivi (stabulazione fissa) gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno;
 - nel caso di allevamenti con altri sistemi (pascolo brado o semibrado) devono essere ispezionati con cadenza adeguata al fine di evitare loro sofferenze. Per le ispezioni deve essere disponibile in ogni momento un'adeguata illuminazione;
3. **la cura degli animali feriti o ammalati** i quali devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato, eventualmente allontanati dagli altri animali e posti in locali appositi;
4. **la registrazione dei trattamenti** in quanto in azienda deve essere presente e aggiornato il registro dei trattamenti terapeutici effettuati. Il registro deve essere disponibile per ogni indagine e conservato per almeno tre anni. Gli animali morti devono essere denunciati;
5. **la libertà di movimento** in quanto gli animali devono avere a disposizione uno spazio adeguato alle loro esigenze;
6. **le caratteristiche dei fabbricati e dei locali di stabulazione** in termini di materiali da utilizzare (che non devono essere nocivi e che devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati, che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali), circolazione dell'aria, quantità di polvere, temperatura, umidità dell'aria e concentrazioni di gas che devono essere mantenute entro limiti non dannosi, illuminazione naturale o artificiale, prevedendo comunque un adeguato periodo di riposo;
7. **gli animali custoditi all'aperto** devono essere allevati in modo da garantirgli un riparo

adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute;

8. **le caratteristiche degli impianti automatici** che devono essere ispezionati quotidianamente; eventuali difetti devono essere eliminati immediatamente o, ove non fosse possibile, occorre prevedere misure alternative. Gli impianti dai quali dipende la salute degli animali devono avere sistemi di allarme per eventuali guasti;

9. **l'utilizzo di mangimi, acqua ed altre sostanze** in quanto gli animali devono essere nutriti correttamente ed in maniera da non causare lesioni o sofferenze, l'accesso ai mangimi e all'acqua deve essere garantito in quantità e qualità adeguata all'animale, le attrezzature per la distribuzione di acqua e mangimi devono garantire la protezione dalle fonti di contaminazione;

10. **la pratica delle mutilazioni** e altre pratiche, qualora ammesse, devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda:

- è vietata la bruciatura di tendini e il taglio delle ali per i volatili;
- è vietato il taglio della coda per i bovini, se non a fini terapeutici certificati;
- la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita;
- il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze;
- la castrazione è consentita per il mantenimento della qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato;
- è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi;

11. **per gli allevamenti degli animali da pelliccia** gli spazi minimi, gli elementi strutturali e i recinti devono essere conformi e rispondenti a quanto previsto dalla normativa.

PARTE III

Mantenimento dei pascoli permanenti

L'impegno relativo ai pascoli permanenti non differisce da quello previsto nella precedente programmazione ed è riferito alla protezione dello stesso.

Tale requisito si applica agli anni 2015 e 2016; invece per quelli successivi l'impegno è previsto nell'ambito del greening.

Anche nel nuovo regime di condizionalità l'adempimento fa parte delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali.

L'obiettivo è quello di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Pertanto l'impegno si applica a livello nazionale e non in ambito di singola azienda agricola.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione da Agea Coordinamento ed altresì subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Tale superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione ed è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione. L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, ai beneficiari che presentano Domanda unica di pagamento nel 2015 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente. Tale disposizione si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi nel periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, la disposizione relativa al ripristino della superficie a pascolo si applica

soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

Anche in questo caso le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate tali dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente e sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

PARTE IV

Controlli

Le aziende agricole che hanno richiesto il pagamento degli aiuti sono soggette ai controlli da parte degli Organismi Pagatori competenti e degli altri Enti preposti per la verifica del rispetto degli impegni della condizionalità ai quali esse sono sottoposte.

I controlli sono eseguiti da Agea e dagli Organismi Pagatori riconosciuti (Regionali e Provinciali). Tali Enti possono demandare l'esecuzione dei controlli specializzati ad esempio all'ASL o all'ARPA.

I controlli riguardano ogni anno una parte di aziende estratte a campione tra quelle che hanno presentato le Domande uniche di pagamento, di Sviluppo Rurale, di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ecc..

Per non subire decurtazioni o esclusioni dai pagamenti i produttori devono rispettare gli impegni così come individuati dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalle Regioni.

I controlli in azienda consistono in una verifica documentale e/o strutturale: quest'ultima, a titolo di esempio, nei casi in cui l'azienda disponga del deposito di carburante, dei prodotti fitosanitari oppure degli impianti per lo stoccaggio di letame o liquame (quali le concimaie).

Le inadempienze, in base alla portata, gravità e durata della irregolarità, possono essere definite:

- per **Negligenza**: sono violazioni non gravi e commesse per la prima volta; la percentuale di decurtazione non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti;
- per **Intenzionalità**: sono infrazioni più gravi per le quali la percentuale di riduzione degli importi degli aiuti diretti è pari ad un massimo del 20%.

Qualora all'azienda venga rilevata un' "Infrazioni di importanza minore", se l'azienda provvede a sanarla mettendo in atto le azioni correttive, non si applica la decurtazione degli aiuti.

A seguito di violazioni commesse per negligenza, qualora si riscontri che l'agricoltore commetta nuovamente la stessa infrazione (reiterazione) nel corso di tre anni successivi, la percentuale della riduzione viene moltiplicata per 3, fino ad un massimo del 15% dell'aiuto richiesto. Successivamente al riscontro dell'inadempienza per negligenza, esistono due livelli di reiterazione (la prima e la seconda, quest'ultima nel corso dei due anni successivi) per le quali il limite massimo di riduzione applicabile è pari al 15%. Nel caso in cui il calcolo





delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, per avvisarlo che, in caso di ulteriore accertamento nel corso dei due anni successivi, l'infrazione alla medesima condizione o norma sarà considerata intenzionale.

Qualora le inadempienze riscontrate siano su più atti e più norme, le decurtazioni degli aiuti vengono sommate fino a giungere ai casi più gravi per i quali l'azienda è esclusa dai benefici del pagamento unico.

Impegno di ripristino

L'agricoltore che ha commesso un'infrazione può mettere in atto, qualora previsto, un impegno di ripristino che corrisponde ad un intervento correttivo con lo scopo di arrestare o mitigare gli effetti della violazione.

Gli impegni di ripristino sono obbligatori ed hanno dei termini e dei tempi di realizzazione che devono essere rispettati. La realizzazione dell'impegno di ripristino non determina l'annullamento della decurtazione degli aiuti comunitari, sanzione che pertanto rimane in essere.





alla base del tuo futuro



CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA COLDIRETTI

servizi per l'agricoltura

Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06.46.82.414 - Fax 06.47.43.122

caa@coldiretti.it
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
www.caa.coldiretti.it





Pubblicazione realizzata con il contributo dell'Unione Europea

Il contenuto della presente pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea